

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2422

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, BARDELLI, SALVATORE, CASTELLUCCI, ANDREONI, BAMBI, BELLOCCHIO, BERNARDINI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CAVIGLIASSO PAOLA, CITTERIO, COCCO MARIA, DE CINQUE, FERRARI SILVESTRO, MARABINI, MENEGHETTI, PELLIZZARI, PISONI, PUCCI ERNESTO, RUBBI EMILIO, SAVINO, STELLA, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH

Presentata il 22 settembre 1978

Norme per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita della carne macellata proveniente dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori agricoli-allevatori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, nella seduta della Camera del 13 luglio 1978, in occasione della conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, venne presentato un ordine del giorno a firma degli onorevoli Castellucci ed altri del seguente tenore:

« La Camera,

preso atto della fondatezza delle ragioni addotte a sostegno dell'emendamento aggiuntivo di un articolo 18-bis del

provvedimento in esame, tendente ad inserire due commi dopo il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, inteso a obiettivamente considerare che la cessione del bestiame di qualsiasi specie, ancorché macellato, fatta direttamente dal produttore allevatore, singolo o associato, rientra per naturale collocazione tra i prodotti tipicamente agricoli indicati nella prima parte dell'allegato A del richiamato decreto;

considerato altresì che l'emendamento stesso, in conformità delle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo meglio si inserirebbe in altro provvedimento attinente specificamente alla materia, o particolare,

impegna il Governo

a tradurre con urgenza la interpretazione della legge secondo quanto in premessa, mediante apposito provvedimento ».

Il Ministro delle finanze dichiarandosi d'accordo lo accettò quale raccomandazione. È noto come l'applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina il regime speciale dell'agricoltura, agli effetti della imposta sul valore aggiunto, ha dato luogo a dispute e rilievi per quanto specificamente concerne la cessione delle carni derivanti dalla macellazione di animali prodotti ed allevati dagli stessi produttori agricoli. Si contesta, cioè, che le carni degli animali della specie equina, asinina, mulesca e bovina (compreso il bufalo) suina, ovina e caprina, non essendo di rigore, contemplata nella prima parte dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non rientrano tra i prodotti agricoli che fruiscono della forfettizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 34 dell'anzidetto decreto.

La esclusione delle predette carni derivanti dalla macellazione degli animali allevati dagli stessi produttori agricoli non sembra logica sotto il profilo della inconfutabile tipica natura agricola dei prodotti, né giusta, sotto il profilo tecnico-giuridico della norma che regola il regime speciale per l'agricoltura, poiché la alienazione dei prodotti agricoli, secondo costante dottrina, accolta non solo nella nostra legislazione, ma anche nelle legislazioni degli altri paesi, si estrinseca sotto l'aspetto della fungibilità alimentare dei frutti e dei beni coltivati ed allevati dal produttore agricolo.

Poiché la fungibilità alimentare, per quanto concerne gli animali, si consegue con la carne ricavata attraverso la ma-

cellazione, non è mai stato contestato che la cessione delle carni non rientri nella alienazione di prodotti agricoli.

Difatti anche negli usi negoziali recepiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura, si rinviene che la liquidazione del prezzo inerente la vendita del bestiame si esegue, di regola, con riferimento a peso morto, ossia in base alla valutazione dei cosiddetti quattro quarti dopo la macellazione effettuata dal produttore.

Perciò nell'applicazione dell'IVA non si spiega la mancata indicazione delle carni della specie equina, suina, bovina, asinina, ovina e caprina tra i prodotti della parte prima dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal momento che i volatili da cortile morti, freschi o refrigerati sono stati indicati in entrambe le parti del sopradetto allegato, o più specificamente al punto 3 della « prima parte » ed al punto 2 della « parte seconda » e, così pure, le carni e frattaglie fresche e refrigerate dei volatili, dei conigli, piccioni, lepri e pernici, fagiani, si trovano indicate sia al punto 5 della « prima parte » che al punto 3 della « parte seconda ».

Orbene se gli anzidetti beni, riguardanti le carni degli animali, in genere da cortile, destinati alla alimentazione umana, sono stati compresi sia tra i prodotti agricoli (parte prima dell'allegato A) sia tra gli « altri prodotti » non agricoli (parte seconda) non trova valida giustificazione la mancata indicazione anche delle carni derivanti dalla macellazione di animali bovini, suini, eccetera nella « parte prima » dell'allegato A.

Tanto più non trova valida giustificazione, quando si tenga presente che la Commissione parlamentare dei trenta, per lo schema del decreto delegato, in merito al primo comma dell'articolo 34, per quanto concerne l'indicazione dei prodotti agricoli, ebbe ad esprimere il parere nei seguenti termini:

« Ad avviso della Commissione sono stati inseriti nella parte seconda della tabella prodotti che, come le carni bovine

fresche e refrigerate, pur risultando da un processo di manipolazione e trasformazione e non rispondendo quindi alla eccezione di prodotto agricolo in senso stretto, devono tuttavia considerarsi, se si tiene conto della evoluzione delle imprese agricole specialmente nella forma associata, come prodotti ordinari dell'agricoltura, la Commissione propone perciò che vengano tolti dalla parte seconda della tabella A e inclusi nella parte prima che, alla luce di una equilibrata analisi, risultino possedere le caratteristiche accennate. Deve altresì precisarsi che la norma del comma in esame si applica a condizione che la lavorazione e trasformazione dei prodotti in questione sia effettuata dai produttori agricoli, singoli o associati in cooperative e loro consorzi, rigorosamente nei limiti della potenzialità dei fondi ».

Ora in forza della mancata rubricazione delle carni, tra i prodotti agricoli della prima parte dell'allegata tabella A, si stanno verificando delle incresciose constatazioni, da parte dei Nuclei di polizia tributaria specie nei confronti delle cooperative costituite tra i produttori agricoli per la macellazione e vendita delle carni bovine e suine, per il fatto che secondo il senso comune, considerandosi inserite nel regime speciale dell'agricoltura ai fini dell'IVA non hanno versata l'imposta relativa alla cessione delle carni, ma l'hanno retrocessa al produttore, in quanto la vendita della carne ricavata dalla macellazione, è stata effettuata, per conto dei rispettivi soci produttori.

Si deve inoltre aggiungere che la costituzione delle cooperative di macellazione e vendita della carne, ha trovato lunga diffusione per l'appoggio e l'incoraggiamento delle stesse autorità locali che hanno giudicato favorevolmente le iniziative anche come mezzo di calmieramento.

Per cui se le predette cooperative od associazioni di fatto, costituite tra i pro-

duuttori agricoli (nella assoluta maggioranza dei coltivatori diretti) attraverso i verbali di constatazione fossero costrette al versamento dell'IVA ed al sesto del massimo della pena pecuniaria, si può senz'altro affermare che siffatta azione fiscale, legittima sotto il mero aspetto legale, ma angariante sotto l'aspetto etico, darebbe luogo alla liquidazione delle cooperative ed in taluni casi addirittura al fallimento.

Quindi, per scongiurare tutto ciò, che avrebbe altresì, intuitive notevoli ripercussioni sul piano politico, non resta, a ragion veduta, che il suggerimento di promuovere un provvedimento legislativo che abbia carattere interpretativo del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei seguenti termini:

« Per la carne macellata della specie bovina, suina, equina, asinina, ovina, caprina ceduta direttamente da produttori agricoli-allevatori singoli od associati, ancorché compresa nella seconda parte della tabella allegata A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ammessa la detrazione e forfe-tizzazione di cui al primo comma dell'articolo 34 dell'anzidetto decreto.

La predetta norma ha effetto dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

Appare infine superfluo sottolineare che una siffatta norma avrebbe lo scopo principale di eliminare il contenzioso verificatosi e che avrebbe scarso interesse per il futuro, atteso che da qui a pochi mesi si potrebbe avere la sostanziale modifica dell'articolo 34 in questione per effetto dell'armonizzazione delle leggi fiscali in materia di IVA, per effetto della Sesta direttiva CEE.

Si sottopone alla vostra approvazione la seguente proposta legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per la carne macellata della specie bovina, suina, equina, asinina, ovina, caprina ceduta direttamente da produttori agricoli-allevatori, singoli od associati, ancorché compresa nella seconda parte della tabella allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ammessa la detrazione e forfettizzazione di cui al primo comma dell'articolo 34 dell'anzidetto decreto.

La predetta norma ha effetto dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.